

ACCORDO INDIVIDUALE DI ADESIONE AL LAVORO AGILE

La RESPONSABILE DEL SETTORE _____, nata a) _____ il _____, C.F. _____, la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma in nome e nell'interesse del COMUNE DI FRAMURA, con sede in Località Setta 42, codice fiscale 80004740116, ai sensi dell'art. 107 del D. lgs. N. 267/2000 e s.m.i., in forza del decreto sindacale n., da una parte, di seguito per brevità denominato anche "**Comune**"

E

-----, nata _____ IL _____, C.F. _____, dipendente del Comune di LUNI a tempo indeterminato, categoria --, del CCNL siglato il 21/05/2018 del Comparto Funzioni locali, di seguito denominato "**Il Lavoratore**", dall'altra parte

- Numero telefonico di contattabilità del Lavoratore -----
- Email-----

PREMESSO CHE:

1. La legge 22-5-2017 n. 81 promuove il "lavoro agile" quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti;
2. Per Lavoro Agile si intende una diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa individuale, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici, effettuata in luoghi diversi da quelli abituali senza precisi vincoli di orario, entro i soli limiti di durata massima dell'orario giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e fatta salva la necessità di rendersi contattabili;
3. Tale diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non muta la natura del rapporto di lavoro, né gli obblighi, i doveri, i diritti posti individualmente in capo al Lavoratore dalle norme di legge, di contratto collettivo nazionale e aziendale, nonché da tutte le disposizioni e i regolamenti nazionali e comunali in vigore;
4. Tale diversa modalità di svolgimento del lavoro non muta le mansioni contrattualmente previste e che il Lavoratore ordinariamente svolge all'interno del Comune;
5. Con decreto del Ministro della Funzione Pubblica 8.10.2021 son state definite nuove modalità per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile;

convengono e stipulano il presente

ACCORDO INDIVIDUALE

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Le premesse sono parte integrante della presente scrittura privata.

1. Avendo appurato l'assenza di incompatibilità tecniche, produttive, organizzative anche di carattere soggettivo, le parti sono concordi nello stipulare il presente accordo, che permetterà al Lavoratore di effettuare la prestazione lavorativa anche all'esterno dei locali aziendali alle condizioni di seguito indicate.
2. L'adesione alla modalità di Lavoro Agile non determina alcun mutamento delle condizioni contenute nel contratto di lavoro individuale per quanto concerne qualifica, inquadramento e retribuzione e non determina alcuna modifica delle mansioni affidate al Lavoratore.
3. Durante le giornate lavorative in modalità "Agile" non saranno riconosciute eventuali indennità comunque connesse alla nuova temporanea allocazione quali, a titolo meramente esemplificativo: indennità di missione, indennità di trasferta, reperibilità comunque denominate.
4. Ogni eventuale costo sostenuto per l'espletamento dell'attività lavorativa in regime di Lavoro Agile (elettricità, riscaldamento, ADSL, vitto, trasporto, ecc.) non verrà rimborsato dal Comune. Al lavoratore non sarà riconosciuto il diritto al buono pasto in relazione alle giornate di svolgimento della prestazione in modalità agile.
5. L'adesione alla modalità di Lavoro Agile non dovrà in alcun modo incidere sulla regolare fruizione delle ferie annuali; il Lavoratore dovrà quindi assicurare lo smaltimento, entro il periodo definito dalla normativa in vigore, delle spettanze annuali di ferie e dei permessi.
6. In caso di insorgenza di malattia durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità "Agile", il Lavoratore dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio del Personale (comunicando il numero di protocollo del certificato medico) ed al Responsabile del proprio Settore sulla base delle consuete modalità in uso in Comune.

OBIETTIVI RICHIESTI

1. Durante il periodo di efficacia del presente accordo, lo svolgimento dell'attività sarà programmato con la cadenza quindicinale dal Responsabile del Settore.
2. La programmazione definisce le incombenze da disimpegnare e gli obiettivi assegnati al Lavoratore in termini anche di incrementi di produttività, qualità, efficienza ed innovazione, anche in base a fasi, cicli e progetti preventivamente definiti. La programmazione, come sopra definita, potrà essere modificata su richiesta motivata del Lavoratore. In tal caso la modifica dovrà essere comunicata con un preavviso di almeno un giorno lavorativo e necessita di una autorizzazione del Responsabile del Settore.
3. Il Responsabile verifica le attività svolte in lavoro agile, anche acquisendo, se del caso, un sintetico report redatto dal lavoratore a fine giornata, e redige una relazione mensile che trasmette via e-mail al Segretario Comunale.

DURATA E LUOGO

1. L'efficacia del presente contratto decorre dal _____ e fino al _____ e può essere prorogata su accordo delle parti per un periodo di durata pari o inferiore.
2. Fermo restando che la sede di lavoro, ad ogni effetto di legge e di contratto, continua ad essere localizzata in FRAMURA, presso la sede comunale indicata nel contratto individuale di lavoro, il Lavoratore effettuerà la propria prestazione lavorativa in lavoro agile in luogo diverso dalla abituale sede di lavoro, fatte salve diverse esigenze del servizio, da comunicarsi, in ogni caso, entro le 48h precedenti.
3. Il luogo di lavoro, durante il periodo indicato al punto precedente, potrà essere liberamente scelto dal Lavoratore, purché sia rispettata l' idoneità per gli aspetti relativi alla sicurezza e alla riservatezza e non sia un locale pubblico o aperto al pubblico. Nel rispetto di questi criteri, la prestazione lavorativa potrà essere effettuata esclusivamente presso un domicilio privato o presso una struttura privata o presso un ufficio esterno del Comune.
4. La prestazione resa al di fuori della sede lavorativa ordinaria in modalità agile, non comporta il riconoscimento di alcun trattamento aggiuntivo quale STRAORDINARIO o di MISSIONE né di qualsivoglia altra indennità comunque connessa alla nuova allocazione.

MODALITA'

1. Le parti concordano che il dipendente potrà svolgere il proprio servizio in modalità agile per un **numero massimo di _____ giornate nel periodo dal _____ al _____**.
2. La modalità di smart working può essere autorizzata anche per giornate aggiuntive rispetto a quella/e prevista/e dal presente accordo. Resta inteso che, in caso di servizi essenziali, il dipendente dovrà comunque rendersi disponibile a prestare servizio in loco qualora se ne rappresentasse la necessità.
3. La prestazione del Lavoratore in modalità Agile deve essere resa secondo una programmazione del Responsabile del Servizio il quale assegna al lavoratore agile specifici obiettivi da raggiungere, anche collegati al Piano delle Performance o comunque coerenti con esso, secondo quanto dettagliato nella scheda allegata al presente accordo che individua attività/progetti/risultati attesi/tempistica di realizzazione. Il Responsabile del Servizio avrà cura di monitorare l'andamento delle attività collegate agli obiettivi assegnati. La valutazione della performance terrà poi necessariamente conto delle attività assegnate in smart working secondo quanto previsto nel vigente sistema di valutazione.
4. La prestazione dovrà svolgersi in maniera coerente con le esigenze organizzative, funzionali e tecniche del Comune, pertanto egli dovrà rendersi reperibile e contattabile tramite contatto telefonico ed e-mail, in particolare nella fascia oraria indicata nella sezione "reperibilità e disconnessione".
5. Il Lavoratore in lavoro agile non ha diritto automatico al cellulare di servizio, ma secondo la disponibilità dei cellulari in dotazione, e **dovrà comunque rendersi contattabile via e-mail, e telefonicamente attivando la deviazione di chiamata dal telefono fisso situato in ufficio**

al proprio dispositivo personale o, in alternativa, comunicando all'Ente il numero di telefono al quale rendersi contattabile.

6. Le esigenze del Comune avranno la precedenza sull'interesse del Lavoratore alla prestazione di lavoro in modalità agile, pertanto la partecipazione a eventi, meeting, attività periodiche e/o programmate dovranno essere garantite.
7. L'orario di lavoro giornaliero in modalità Agile non è disciplinato dal presente accordo e la prestazione potrà essere resa dal Lavoratore in qualsiasi momento della giornata a proprio insindacabile giudizio; egli dovrà, comunque, rispettare i limiti di durata massima previsti dalla legge e dal CCNL di riferimento, nonché garantire la reperibilità nella fascia oraria indicata nella sezione "reperibilità e disconnessione".
8. Eventuali variazioni di orario non daranno origine ad alcun trattamento retributivo o normativo aggiuntivo rispetto all'ordinario.
9. Durante lo svolgimento dell'attività lavorativa il Lavoratore dovrà connettersi alla rete secondo le modalità prescritte dall'Ufficio preposto del Comune. La predetta connessione potrà essere utilizzata al fine di controllare il corretto espletamento della prestazione da parte del Lavoratore, nel rispetto dei limiti fissati dagli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 300/1970 e s.m.i..
10. Durante le giornate in lavoro Agile, il Lavoratore dovrà rispettare i tempi di riposo giornaliero (almeno 11 ore tra una prestazione e l'altra) e settimanale (ogni 7 giorni un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero) previsti dalla legge e dal CCNL di riferimento.
11. In caso di impedimenti di qualsivoglia natura, il Lavoratore è tenuto a segnalare al proprio responsabile, con la massima tempestività possibile, la situazione venutasi a determinare. Il Responsabile valuta la possibilità di richiamare in sede il lavoratore se gli impedimenti determinano una ricaduta sulla prestazione (ad esempio malfunzionamento impianti, assenza di connessione, mancata ricezione dei dati necessari per lo svolgimento delle attività ecc).

REPERIBILITA' E DISCONNESSIONE

1. Le parti concordano il periodo orario ricompreso tra le ore **8.30 ALLE ORE 13.30** quale fascia di reperibilità per i collegamenti via e-mail e/o telefonici al fine di interagire sui progetti in essere.
2. Il Lavoratore è a conoscenza delle modalità di disconnessione presenti nelle attrezzature informatiche utilizzate.

POTERE DI CONTROLLO DISCIPLINARE

1. Durante l'espletamento dell'attività lavorativa Agile il Lavoratore dovrà assicurare il mantenimento dei livelli di impegno professionale, qualitativi, quantitativi e di riservatezza che abitualmente rende presso la normale sede di lavoro.

- 2 Durante l'espletamento dell'attività lavorativa in modalità Agile sono confermati il potere direttivo del datore di lavoro ed i doveri propri del Lavoratore di cui all'art. 2014 e ss. del codice civile (diligenza, obbedienza, fedeltà e riservatezza), nonché i diritti e doveri dei pubblici dipendenti di cui agli artt. 57 e ss. del CCNL sottoscritto il 21.5.2018, al Codice disciplinare del Comune di FRAMURA ed al Dpr. n. 62/2013. Viene altresì confermato il potere disciplinare e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 Legge 20/05/1970, n. 300, nonché dagli artt. 57 e ss. CCNL del 21.5.2018 e dalla disciplina in materia di Privacy.

ATTREZZATURE DI LAVORO

1. Per effettuare la prestazione lavorativa in modalità Agile il Lavoratore dovrà utilizzare strumentazione tecnologica propria, senza nulla avere a pretendere dal Comune. Nel caso in cui la strumentazione venisse fornita dall'Ente (pc, cellulare, connessione) il dipendente assume per parte sua espressamente l'impegno ad utilizzare tali apparati esclusivamente nell'interesse del Comune non consentendo l'utilizzo a nessun altro, e rispettando tutte le norme di sicurezza.
2. Il Comune si impegna a fornire al Lavoratore adeguata informazione circa l'utilizzo delle apparecchiature, la corretta postazione di lavoro, i rischi generali e specifici, nonché le ottimali modalità di svolgimento dell'attività con riferimento alla protezione della persona.
3. Il Lavoratore si impegna ad utilizzare i programmi informatici messi a disposizione esclusivamente nell'interesse aziendale, a rispettare le relative norme di sicurezza, a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi.
4. Il Lavoratore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali malfunzionamenti dei programmi eventualmente forniti dal Comune per l'espletamento dell'attività lavorativa.
5. La manutenzione degli eventuali apparati aziendali resta a carico del Comune.

SALUTE E SICUREZZA

1. Nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile troverà applicazione, per quanto compatibile, la disciplina su sicurezza e salute sui luoghi di lavoro prevista dal D. Lgs. 81/2008, tenuto conto della specificità della prestazione lavorativa. L'Ente garantirà tutte le misure ed azioni dirette a tutelare la salute nel quadro degli obblighi di legge e di contratto. In particolare il Comune garantirà lo svolgimento dei corsi di formazione obbligatoria in materia di sicurezza sui rischi generali e specifici, come previsto per tutti i dipendenti dell'Ente.
2. Nel caso di specie, poiché la prestazione lavorativa a distanza non ha carattere di continuità, alla stessa non si applicano le disposizioni in materia di igiene e sicurezza in ambito di telelavoro, ai sensi del D. lgs. 81/2008 e ss.mm.. Tuttavia, resta a carico del Lavoratore la responsabilità di verificare che i locali presso i quali si svolgerà la prestazione Agile e gli

impianti ad esso asserviti siano a norma di legge e consentano lo svolgimento della prestazione lavorativa in sicurezza.

- 3 In caso di infortunio professionale occorso durante la prestazione lavorativa in modalità agile, il Lavoratore dovrà darne immediata comunicazione al Responsabile del Settore di appartenenza, affinché possa attivare la procedura interna prevista in caso di infortunio, nonché trasmettere prontamente il certificato medico All'Ufficio Personale.
- 4 Il Comune non potrà ritenersi responsabile in merito ad eventuali infortuni in cui il Lavoratore dovesse incorrere, qualora gli stessi siano riconducibili ad uso improprio delle apparecchiature utilizzate che generi situazioni di rischio nell'ambito della propria postazione di lavoro.
- 5 Il Lavoratore si impegna a rispettare i requisiti minimi di idoneità dei locali privati adibiti ad attività lavorativa in lavoro Agile, sotto i seguenti aspetti:
 - Abitabilità dei locali:
 - a. È vietato l'uso di locali interrati;
 - a. È vietato l'uso di sottotetti/ammezzati che non abbiano i requisiti di abitabilità;
 - Conformità dell'impianto elettrico: evitare l'uso di prolunghe, prese multiple volanti ed apparecchiature elettriche non conformi;
 - Conformità dell'impianto termico;
 - Disponibilità di un locale che abbia uno spazio minimo di circa 10 mq, che sia mantenuto in condizioni di igiene adeguata e che abbia un idoneo ricambio d'aria (finestre apribili o ventilazione forzata, ecc.);
 - Temperatura dei locali adeguata alle esigenze dell'organismo umano;
 - Luminosità naturale e/o artificiale adeguata, evitando riflessi sullo schermo della postazione di lavoro;
 - Disponibilità di un piano di lavoro con dimensioni sufficienti ad accogliere un laptop e l'eventuale documentazione cartacea e di una seduta che consenta di ottenere una postura corretta;

RISERVATEZZA E PRIVACY

1. A norma di legge e di contratto, il Lavoratore è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale e conseguentemente dovrà adottare, in relazione alla particolare modalità della prestazione in modalità Agile, ogni provvedimento idoneo a garantire tale riservatezza.
- 2 Il Lavoratore, nella sua qualità di "incaricato" del trattamento dei dati personali dovrà osservare tutte le istruzioni e misure di sicurezza impartite dal Comune. In particolare il Lavoratore:

- deve porre ogni cura per evitare che ai dati possano accedere persone non autorizzate presenti nel luogo di prestazione di lavoro fuori sede;
- deve procedere a bloccare, con password, il computer in caso di allontanamento dalla postazione di lavoro, anche per un intervallo molto limitato di tempo;
- alla conclusione della prestazione lavorativa giornaliera è obbligato a conservare e tutelare i documenti eventualmente stampati, provvedendo alla loro eventuale distruzione solo una volta rientrato presso l'abituale sede di lavoro;
- qualora invece, in via d'eccezione, al termine del lavoro risulti necessario trattenere presso il luogo di prestazione fuori sede, materiale cartaceo contenente dati personali, lo stesso dovrà essere riposto in armadi, cassetti o altri contenitori muniti di serratura.

RECESSO

1. Ciascuno dei contraenti può recedere anticipatamente dal presente accordo in presenza di uno dei seguenti motivi:
 - Mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nell'accordo;
 - Mancato rispetto dell'obbligo di essere contattabili durante il lavoro in remoto nella fascia oraria di reperibilità stabilita in sede di accordo;
 - Prolungati fermi dei supporti tecnologici per ragioni strutturali che non consentano il collegamento fra il dipendente e l'Amministrazione e/o gli altri colleghi o utenti;
 - Mutate esigenze organizzative;
 - Esigenze anche temporanee dell'Ufficio;
 - Mutamento dell'ufficio di appartenenza.

TRATTAMENTO FISCALE

1. Per il presente contratto non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.
2. Il contratto medesimo è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 25 della Tabella Allegato B al D.P.R. n. 642/1972.

Il presente contratto viene redatto in duplice originale, di cui uno consegnato al Lavoratore ed uno inserito nel fascicolo personale conservato presso l'Ufficio Personale del Comune.

Si allega informativa ai sensi dell'art. 22, c.1 Legge 81/2017.

Luni, lì -----

La Responsabile del Settore

Il Lavoratore